SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 988)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1977 (V. *Stampati nn.* **707** *e* **1070**)

d'iniziativa dei deputati SEGNI (707) e GARZIA (1070)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 novembre 1977

Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Banco è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e composto dal presidente e da 11 membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della Regione autonoma della Sardegna e quattro scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4